

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

Sezioni Unite

COMUNICATO UFFICIALE N. 064/CGF

(2011/2012)

**TESTO DELLA DECISIONE RELATIVA AL  
COM. UFF. N. 030/CGF – RIUNIONE DEL 18 AGOSTO 2011**

Collegio composto dai Signori

Presidente: Dott. Giancarlo CORAGGIO; Componenti: Dott. Gerardo MASTRANDREA, Prof. Piero SANDULLI, Prof. Mario SANINO, Prof. Mario SERIO, Avv. Carlo PORCEDDU, Dott. Claudio MARCHITIELLO, Dott. Lucio MOLINARI, Avv. Serapio DEROMA, Dott. Roberto CAPONIGRO, Prof. Mauro SFERRAZZA - Rappresentante A.I.A.: Dott. Carlo BRAVI – con l'assistenza dell'Avv. Fabio PESCE in attività di Segreteria.

**10) RICORSO DELLA HELLAS VERONA F.C. S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI €20.000,00, INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER RESPONSABILITÀ OGGETTIVA NELLA VIOLAZIONE ASCRITTA AL SUO DIRETTORE SPORTIVO, SIG. GIBELLINI MAURO IN ORDINE ALLA GARA HELLAS VERONA/RAVENNA DEL 27.2.2011, AI SENSI DELL'ART. 4, COMMA 2 C.G.S. - NOTA N. 603/1615PF10-11/SP/BLP DEL 25.7.2011 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 13/CDN del 9.8.2011)**

Con ricorso ritualmente proposto la F.C. Hellas Verona F.C. S.p.A. ha impugnato la decisione (Com. Uff. n. 13/CDN del 9.8.2011) con la quale la Commissione Disciplinare Nazionale, su deferimento del Procuratore Federale, a carico del calciatore Gibellini Mauro ed Hellas Verona F.C. S.p.A. ha irrogato a titolo di responsabilità oggettiva la sanzione dell'ammenda di €20.000,00.

Con i motivi scritti la ricorrente ha eccepito la genericità, incompletezza ed incongruenza della motivazione di cui alla decisione impugnata, oltre a contestare la sussistenza della responsabilità oggettiva ex art. 4, comma 2, C.G.S., per la totale sua estraneità in ordine ai fatti addebitati.

Infatti, pur non contestando la circostanza dell'avvenuto incontro intervenuto tra il Buffone ed il Gibellini, ha rilevato che quest'ultimo era stato presente in prima persona senza alcun rappresentante della società e senza che il Presidente ne fosse stato informato.

Ha altresì eccepito l'assenza di un vantaggio in ordine ai fatti contestati e la non sussistenza della ipotesi di "culpa in vigilando", oltre alla assoluta sproporzione e vessatorietà dell'entità della sanzione irrogata.

Alla seduta del 18 agosto 2011, fissata davanti alla C.G.F. Sezioni Unite, sono comparsi il Procuratore Federale il quale ha richiesto il rigetto del gravame ed il difensore della ricorrente che ha illustrato i motivi scritti concludendo in conformità.

Il ricorso è privo di fondamento sia in fatto che in diritto e deve essere rigettato.

Osserva preliminarmente questa Corte che il Gibellini è stato deferito per la violazione dell'art. 7, comma 7, C.G.F., per aver violato il dovere di informare, senza indugio, la Procura Federale, omettendo di denunciare i fatti concernenti la gara Verona/Ravenna del 27.02.2011 ed il tentativo illecito posto in essere dal Direttore Sportivo del Ravenna Buffone Giorgio il quale, in concorso con Erodiani Massimo, tesserato A.S.D. Pino Di Matteo C5 e Fabbri Gianni, Presidente

del Ravenna Calcio ed altri soggetti non tesserati, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara su citata.

Il Buffone, in particolare, in occasione dell'incontro su richiamato aveva offerto alla Società Hellas Verona, per il tramite del suo Direttore Sportivo Gibellini, di vincere con modalità particolari al fine di effettuare scommesse dall'esito sicuro.

Si rileva, ove d'uopo, che al Gibellini, prima dell'inizio del dibattimento di primo grado, è stato, ex art. 23, commi 1 e 2, C.G.S. su sua formale istanza irrogata la sanzione della inibizione di mesi 5 oltre l'ammenda di €10.000,00 così definendo il procedimento a suo carico.

Ciò premesso, osserva questa Corte che la decisione impugnata non merita alcuna censura per quanto concerne la doglianza relativa alla insussistenza della responsabilità oggettiva che, per costante giurisprudenza, opera, per sua natura, per la semplice ricorrenza del senso formale che lega il tesserato responsabile dei precetti disciplinari e la società cui è contrattualmente legato, alla accertata condizione che l'infrazione stessa sia stata commessa durante, e trovi causa o possibilità di applicazione, nella prestazione sportiva cui il tesserato è tenuto, prescindendo dal ruolo o colpa in considerazione del bene protetto dalla norma (regolare svolgimento della gara o competizione).

Ciò detto vale ad escludere fondatezza alla tesi difensiva della estraneità o riferibilità alla ricorrente della condotta illecita posta in essere dal suo tesserato Gibellini, di sicuro lesiva dei principi ispiratori delle attività agonistiche.

Altresì infondata è la censura relativa all'entità della sanzione irrogata alla ricorrente come l'esauritiva motivazione adottata dalla Commissione Disciplinare Nazionale (vedi lett. d) par. 49) e dalla quale questa Corte non intende discostarsi.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla Hellas Verona F.C. S.p.A. di Verona e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

**11) RICORSO DEL VIRTUS ENTELLA S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 15.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER RESPONSABILITÀ OGGETTIVA NELLA VIOLAZIONE ASCRITTA AL SUO TESSERATO ZACCANTI FEDERICO IN ORDINE ALLA GARA ATALANTA/PIACENZA DEL 19.3.2011, AI SENSI DELL'ART. 4, COMMA 2 C.G.S. - NOTA N. 603/1615PF10-11/SP/BLP DEL 25.7.2011 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 13/CDN del 9.8.2011)**

Con ricorso ritualmente proposto la Virtus Entella S.r.l. ha impugnato la decisione (Com. Uff. n. 13/CDN del 9.8.2011) con la quale la Commissione Disciplinare Nazionale, su deferimento del Procuratore Federale, a carico del calciatore Zaccanti Federico e della ricorrente, ha irrogato alla stessa a titolo di responsabilità oggettiva, la sanzione dell'ammenda di €15.000,00.

Con i motivi scritti la ricorrente ha eccepito la nullità del procedimento di prima istanza, assumendo l'illegittima abbreviazione dei termini disposta dal Presidente della Commissione Disciplinare Nazionale come dal Com. Uff. n. 164/A del 4.5.2011 e 181/A del 14.6.2011, prevista rispettivamente per i procedimenti concernenti illeciti e violazione degli artt. 7 e 8 C.G.S. e art. 6 C.G.S., con conseguente violazione del diritto di difesa tutelato dall'art. 24, comma 2, della Costituzione Italiana, che, a suo giudizio, determinerebbe la nullità del procedimento e, di conseguenza, l'inesistenza e/o nullità della sanzione.

Analoga eccezione è stata sollevata in relazione al procedimento di seconda istanza.

Si è, altresì, doluta della nullità della decisione gravata per difetto di motivazione atteso che la Commissione Disciplinare Nazionale si era limitata a verificare esclusivamente l'esistenza del rapporto di tesseramento del calciatore Zaccanti omettendo qualsiasi ulteriore valutazione sul comportamento della Società.

Ha inoltre, eccepito l'inapplicabilità della responsabilità oggettiva in considerazione del fatto che la Società era stata disciplinarmente condannata a rispondere della condotta di un suo

tesserato al di fuori della prestazione sportiva, del tutto estranea al contratto ed avulsa dalla vicenda della società stessa.

In subordine ha invocato la revoca o riduzione della sanzione pecuniaria irrogata.

Alla seduta del 18 agosto 2011, fissata davanti alla C.G.F. Sezioni Unite, sono comparsi il Procuratore Federale il quale ha richiesto il rigetto del gravame ed il difensore della ricorrente il quale ha illustrato i motivi scritti concludendo in conformità.

Osserva, preliminarmente, questa Corte che il tesserato Zaccanti Federico è stato deferito dal Procuratore Federale per la violazione degli artt. 1, comma 1, e 6, C.G.S. avendo egli effettuato una scommessa su gara di esito sicuro - Atalanta/Piacenza del 19.3.2011 - fra l'altro anche presso soggetti non autorizzati a riceverla.

Rileva, ove d'uopo, che al Zaccanti, prima dell'inizio dibattimento di primo grado è stata, ex art. 23, commi 1 e 2, C.G.S., irrogata, su sua istanza, la sanzione della squalifica di anni 1, così definendo il procedimento a suo carico.

Ciò premesso, osserva questa Corte, il ricorso è parzialmente fondato limitatamente all'entità della sanzione pecuniaria irrogata.

Di nessun pregio, e quindi da rigettare, sono le eccezioni sollevate dalla ricorrente.

Quanto alla presunta illegittimità del procedimento di abbreviazione dei termini si osserva in contrario che, come la stessa ricorrente ha correttamente sottolineato, il Com. Uff. 181/A del 14.6.2011 del Presidente Federale ha disposto, come da facoltà concessagli dall'art. 33, comma 11, C.G.S. l'abbreviazione dei termini nei particolari casi in cui, come nel caso di specie, esigenze sportive ed organizzative delle competizioni impongono una più sollecita conclusione dei procedimenti.

Quanto alla eccezione relativa alla inapplicabilità della responsabilità oggettiva proposta dall'art. 4, comma 2, C.G.S, derivante dalla condotta illecita posta in essere dallo Zaccanti e dal medesimo riconosciuta, osserva questa Corte che per costante giurisprudenza, la stessa opera, per sua natura, per la semplice ricorrenza del nesso formale che lega il tesserato responsabile dei precetti disciplinari e la società cui è contrattualmente legato, alla accertata condizione che l'infrazione stessa sia stata commessa, come nel caso di specie, durante, e trovi causa o possibilità di esplicazione, la prestazione sportiva cui il tesserato è tenuto, prescindendo dal dolo o colpa in considerazione del bene protetto dalla norma (regolare svolgimento della gara o competizione).

Ciò detto vale ad escludere fondatezza alla tesi difensiva della estraneità o riferibilità alla ricorrente della condotta illecita posta in essere dal suo tesserato Zaccanti Federico, di sicuro lesiva dei principi ispiratori delle attività agonistiche.

Parzialmente accoglibile è la richiesta subordinata prospettata in ordine alla entità della sanzione pecuniaria irrogata che può essere ridotta nella misura come da dispositivo atteso che la ricorrente militava, al tempo della violazione ascritta al suo tesserato, nella Seconda Divisione della Lega Pro.

Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal Virtus Entella S.r.l. di Genova, ridetermina l'ammenda inflitta in €10.000,00.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

**13) RICORSO DELL'U.S. SASSUOLO CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 20.000,00 PER RESPONSABILITÀ OGGETTIVA NELLA VIOLAZIONE ASCRITTA AL SUO TESSERATO QUADRINI DANIELE, AI SENSI DEGLI ARTT. 7, COMMI 4 E 6 E 4, COMMA 2, C.G.S., INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 603/1615PF10-11/SP/BLP DEL 25.7.2011 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 13/CDN del 9.8.2011)**

Con ricorso ritualmente proposto l'U.S. Sassuolo Calcio S.r.l. ha impugnato la decisione (Com. Uff. n. 13/CDN del 9.8.2011) con la quale la Commissione Disciplinare Nazionale, su deferimento

del Procuratore Federale, a carico del calciatore Quadrini Daniele e della ricorrente, ha irrogato alla stessa a titolo di responsabilità oggettiva, la sanzione dell'ammenda di €20.000,00.

Con i motivi scritti la ricorrente ha eccepito la estraneità del Quadrini in ordine alla violazione contestatagli, l'erronea valutazione delle prove circa la conoscenza da parte del medesimo del tentativo di illecito perpetrato in occasione della gara Siena/Sassuolo del 27.3.2011 e l'insussistenza del profilo di sua "culpa in vigilando" in quanto, ove d'uopo, rimasta del tutto estranea dall'azione e dai fini del responsabile soggettivo che operi nella esclusiva sfera personale, non, quindi, in rapporto organico con la società di appartenenza.

Ha quindi, concluso, in via principale, richiedendo la revoca e/o l'annullamento della sanzione irrogata ed in subordine la riduzione della stessa nella misura di giustizia.

Alla seduta del 18.8.2011 fissata dalla Corte di Giustizia Federale Sezioni Unite, sono comparsi il Procuratore Federale il quale ha chiesto il rigetto del ricorso ed il difensore della ricorrente il quale ha illustrato i motivi scritti concludendo in conformità.

Osserva preliminarmente questa Corte che il tesserato Quadrini Daniele è stato, dal Procuratore Federale, deferito per la violazione dell'art. 7, comma 7, C.G.S ovvero per aver violato il dovere di informare senza indugio la Procura Federale, omettendo di denunciare i fatti riguardanti la gara Siena/Sassuolo del 27.3.2011.

La C.D.N., acquisita la prova dell'illecita condotta del Quadrini, lo ha sanzionato irrogandogli la squalifica per la durata di anni 1.

Quanto alla sussistenza del profilo di responsabilità oggettiva ascritta alla ricorrente, ex art. 4, comma 2, C.G.S osserva questa Corte che per la costante giurisprudenza, la stessa opera, per sua natura, per la semplice ricorrenza del nesso formale che lega il tesserato responsabile dei precetti disciplinari e la società cui è contrattualmente legato, alla accertata condizione, come nel caso di specie, che l'infrazione stessa sia commessa durante, e trovi causa o possibilità di esplicazione, nella prestazione sportiva cui il tesserato è tenuto, prescindendo dal dolo o colpa in considerazione del bene protetto dalla norma (regolare svolgimento della gara o competizione).

Ciò detto vale ad escludere fondatezza alla tesi difensiva della estraneità o riferibilità alla ricorrente della condotta illecita posta in essere dal suo tesserato Quadrini Daniele, di sicuro lesiva dei principi ispiratori delle attività agonistiche.

Congrua e adeguata alla condotta omissiva ascritta al Quadrini appare pertanto, l'entità della sanzione pecuniaria irrogata nella misura di € 20.000,00 e non accoglibile, quindi, è la richiesta subordinata di riduzione della stessa.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal Sassuolo Calcio S.r.l. di Modena e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

**14) RICORSO DEL CALCIO PORTOGRUARO SUMMAGA S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 20.000,00, INFLITTA ALLA RECLAMANTE PER RESPONSABILITÀ OGGETTIVA, AI SENSI DELL'ART. 4, COMMA 2, C.G.S., NELLA VIOLAZIONE ASCRITTA AL SUO TESSERATO FURLAN CLAUDIO, IN ORDINE ALLA GARA BENEVENTO/VIAREGGIO DEL 12.2.2011, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 603/1615PF10-11/SP/BLP DEL 25.7.2011 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 13/CDN del 9.8.2011)**

Con ricorso ritualmente proposto la Società Calcio Portogruaro Summaga ha impugnato la decisione (Com. Uff. n. 13/CDN del 9.8.2011) con la quale la Commissione Disciplinare Nazionale, su deferimento del Procuratore Federale a carico del calciatore Furlan Claudio e della ricorrente, ha irrogato allo stesso, a titolo di responsabilità oggettiva, la sanzione dell'ammenda di €20.000,00.

Con i motivi scritti la ricorrente, rilevando la sua totale estraneità in ordine alla condotta illecita posta in essere dal suo tesserato il quale aveva agito a titolo personale ed a completa

insaputa della Società, si è limitata a richiedere la riduzione della sanzione pecuniaria irrogata dalla Commissione Disciplinare Nazionale.

Osserva preliminarmente questa corte che il Furlan Claudio all'epoca dei fatti tesserato per la società Calcio Portogruaro Summaga, era stato deferito dal Procuratore Federale per la violazione dell'art. 7, comma 7, C.G.S., per aver violato il dovere di informare, senza indugio, la Procura Federale, omettendo di denunciare i fatti concernenti la gara Benevento/Viareggio del 13.2.2011.

Al Furlan, all'inizio del dibattimento di 1° Grado è stata, ex art, 23, comma 1 e 2, irrogata, su sua istanza, la sanzione della squalifica di mesi sei, così definendo il procedimento a suo carico.

Alla seduta del 18.8.2011 fissata davanti alla C.G.F. – Sez. Unite -, sono comparsi il Procuratore Federale il quale ha chiesto il rigetto ed il difensore della ricorrente il quale ha illustrato i motivi iscritti, concludendo in conformità.

Ciò premesso ritiene questa Corte che, ferma restando la responsabilità oggettiva della ricorrente per la violazione ascritta al Furlan, il gravame proposto può essere accolto in considerazione della inadempienza limitata ad un'unica gara (Benevento/Viareggio del 13.2.2011) riducendo, in accoglimento della conclusione così come formulata, l'entità della sanzione pecuniaria rideterminandola nella misura di €10.000,00.

Per questi motivi la C.G.F. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dal Calcio Portogruaro Summaga S.r.l. di Verona ridetermina l'ammenda inflitta in €10.000,00.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

**21) RICORSO DELL'A.S.D. C.U.S. CHIETI AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI 1 PUNTO IN CLASSIFICA DA SCONTARE NEL CAMPIONATO 2011/2012 E AMMENDA DI € 4.500,00, INFLITTALE PER RESPONSABILITÀ OGGETTIVA, AI SENSI DELL'ART. 7, COMMI 4 E 6 E 4, COMMA 2, C.G.S. NELLE VIOLAZIONI ASCRITTE AL SUO TESSERATO TUCCELLA GIANLUCA IN ORDINE ALLE GARE LIVORNO/ASCOLI DEL 27.2.2011, BENEVENTO/COSENZA DEL 28.2.2011, PADOVA/ATALANTA DEL 26.3.2011, SIENA/SASSUOLO DEL 27.3.2011 E PER L'ASSOCIAZIONE PREVISTA DALL'ART. 9 C.G.S., A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA N. 603/1615PF/10-11SP/BLP DEL 25.7.2011 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 13/CDN del 9.8.2011)**

Con atto depositato presso la segreteria della Corte Federale di Giustizia in data 11 agosto 2011, la A.S.D. C.U.S. Chieti proponeva reclamo avverso la decisione della Commissione Disciplinare Nazionale di cui al Com. Uff. n. 13/CDN del 9 agosto 2011, con la quale le era stata inflitta la sanzione della penalizzazione di 1 punto in classifica, da scontare nel campionato 2011/2012, e l'ammenda di €4.500,00, a fronte dell'affermata responsabilità oggettiva in relazione all'operato del proprio calciatore Gianluca Tuccella.

Secondo la prospettazione della Procura Federale, formalizzata nell'atto di deferimento che ha instaurato il giudizio disciplinare, infatti, il Sig. Tuccella Gianluca, all'epoca dei fatti tesserato per la compagine abruzzese - svolgente attività in ambito regionale - sarebbe stato attivo partecipante dell'associazione sorta tra tesserati e non, finalizzata alla commissione di una serie indefinita di illeciti volti ad incidere sulle competizioni sportive al fine, tra l'altro, di effettuare scommesse dall'esito predeterminato ed ottenere guadagni illeciti.

In proposito e preliminarmente, osserva questa Corte che il Tuccella Gianluca nel corso del dibattimento di primo grado formulava istanza di applicazione della pena ex art. 23, comma 1 e 2, C.G.S. individuata nella sanzione della squalifica per anni tre, alla quale l'Ufficio del Procuratore Federale prestava adesione e sulla quale la Commissione Disciplinare Nazionale formulava parere positivo così definendo il procedimento a suo carico.

Deduce, dunque, la reclamante a sostegno delle proprie ragioni:

a) la propria carenza di legittimazione passiva; b) la nullità della pronuncia impugnata per omessa trattazione e motivazione in ordine all'istanza di stralcio, ovvero estromissione

tempestivamente proposta con la memoria difensiva del primo grado e ribadita in sede di discussione; c) la nullità o comunque l'erroneità e la contraddittorietà della decisione, per aver ritenuto applicabile il principio della responsabilità oggettiva della società, anche in presenza di "patteggiamento" (art. 23 C.G.S.); d) la nullità e comunque l'erroneità e la contraddittorietà della sentenza per carenza di prova e di motivazione in ordine alle circostanze di fatto, alle fattispecie contestate ed a quelle poste a base delle sanzioni comminate; e) la nullità e comunque l'erroneità e la contraddittorietà della sentenza, in ordine alla identificazione ed alla quantificazione delle sanzioni inflitte.

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

I Con riferimento all'eccepito difetto di legittimazione passiva, alla stregua della peculiare fattispecie di applicazione della responsabilità oggettiva per fatti di un calciatore che commette illeciti sportivi in divisione diversa (il C.U.S. Chieti è squadra di calcio a 5, mentre il suo calciatore Gianluca Tuccella ha commesso illeciti relative a competizioni professionistiche di calcio a 11) è sufficiente osservare che l'automatismo sanzionatorio connesso al meccanismo della responsabilità oggettiva, di larga utilizzazione nell'ambito dell'ordinamento sportivo, in particolare nel calcio, trattandosi di modulo correlato in primo luogo a necessità operative ed organizzative, e strumento di semplificazione utile a venire a capo, in tempi celeri e compatibili con il prosieguo dell'attività sportiva e quindi con la regolarità delle competizioni e dei campionati, di situazioni di fatto che altrimenti richiederebbero, anche al fine di definire le varie posizioni giuridicamente rilevanti in campo, lunghe procedure e complessi, oltre che costosi, accertamenti, non può non applicarsi anche a fattispecie come quella in argomento.

Ma ciò non può voler dire che l'Organo giudicante perde ogni potere di graduazione della pena, dovendo automaticamente trasporre nei confronti della società oggettivamente responsabile il giudizio di disvalore effettuato nei confronti del tesserato, ed eleggendo le società stesse a ruolo di meri garanti e responsabili indiretti dell'operato dei propri tesserati. E questo soprattutto in fattispecie dove va escluso ogni coinvolgimento nella materiale causalità dell'accaduto, non essendo in alcun modo materialmente riferibile alla stessa società il fatto imputato, ed in cui anzi la società di appartenenza, oltre a non conseguire alcun vantaggio, è risultata in definitiva danneggiata, sotto molteplici profili, dalla condotta perpetrata dal proprio tesserato.

Da questo punto di vista, in termini di congruità della sanzione inflitta, la pena va effettivamente rimodulata, nei sensi appresso indicati, con particolare riguardo all'impatto economico nei confronti della società calcistica incisa.

II Non merita accoglimento il secondo motivo di censura. L'istanza di stralcio o di estromissione risulta implicitamente trattata e respinta con l'affermazione di responsabilità della odierna reclamante.

III Altresì infondato devesi ritenere il terzo motivo di censura: il cosiddetto "patteggiamento" non preclude infatti l'applicazione, ove ricorrente, della responsabilità oggettiva. Con riferimento al detto aspetto, tutti gli atti relativi al calciatore, se non possono essere esaminati con riferimento alla posizione del medesimo, essendo ormai preclusa ogni attività decisionale con la relativa chiusura del procedimento, possono essere esaminati in relazione proprio alla responsabilità della società di appartenenza, ex art. 4, comma 2, C.G.S..

Del resto la reclamante si è limitata ad eccepire in linea di principio l'inapplicabilità della responsabilità oggettiva in ipotesi di intervenuto accordo ex art. 23 C.G.S., ma non ha fornito elementi decisivi, come era suo onere, circa l'infondatezza delle incolpazioni addebitate al calciatore, unico modo per potersi esimere effettivamente dalle conseguenze di cui all'art. 4 comma 2 C.G.S..

IV Il quarto motivo di censura deve ritenersi assorbito in quanto argomentato con riferimento al terzo motivo e pertanto deve essere rigettato.

Dagli atti di causa il Tuccella risulta coinvolto in termini inequivoci in svariati atti di illecito sportivo, per cui non può che ribadirsi la responsabilità oggettiva della società di appartenenza.

V Il quinto motivo di reclamo è parzialmente fondato e merita accoglimento nei termini che seguono.

Il C.U.S. Chieti, estraneo obiettivamente alla vicenda e che ne risponde solo in base al meccanismo automatico della responsabilità oggettiva, appartiene alla Divisione del Calcio a 5, che ha disponibilità decisamente minori rispetto al calcio a 11 ed alla sfera professionistica.

Ferma quindi la sanzione della penalizzazione già irrogata dal Primo Giudice, risulta eccessivamente afflittiva quella pecuniaria, che si ritiene dunque di dover rideterminare riducendola ad €500,00.

Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dall'A.S.D. C.U.S. Chieti di Chieti, conferma 1 punto di penalizzazione da scontare nel campionato 2011/2012 e riduce l'ammenda ad €500,00.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Coraggio

**Publicato in Roma il 13 ottobre 2011**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE FEDERALE  
Giancarlo Abete